



REGOLAMENTO COMUNALE

per l'istituzione e il funzionamento del GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 28/07/2026

Entrata in vigore: 28/07/2026

PREAMBOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI	2
ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 – FUNZIONI E COMPITI	3
ARTICOLO 3 – REQUISITI PER LA NOMINA	5
ARTICOLO 4 – INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE	5
ARTICOLO 5 – PROCEDURA DI NOMINA	6
ARTICOLO 6 – DURATA, RINNOVO E CESSAZIONE DELL'INCARICO	7
ARTICOLO 7 – MODALITÀ OPERATIVE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	8
ARTICOLO 8 – SEDE, SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE STRUMENTALE	9
ARTICOLO 9 – GRATUITÀ DELL'INCARICO E RIMBORSO SPESE	9
ARTICOLO 10 – RELAZIONE ANNUALE E TRASPARENZA	10
ARTICOLO 11 – RACCORDO CON GLI ORGANI COMUNALI E LA COMUNITÀ	10
ARTICOLO 12 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
ARTICOLO 13 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	11





PREAMBOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è adottato in conformità al seguente quadro normativo di riferimento:

Fonti internazionali e comunitarie:

- Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (art. 26 – Inserimento delle persone con disabilità);
- Direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act), recepita con D.Lgs. 28 giugno 2022, n. 82.

Fonti nazionali:

- Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 2, 3, 32, 38);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità (e successive modificazioni);
- D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20 – Istituzione dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, operativa dal 1° gennaio 2025 (Legge delega n. 227/2021);
- D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 – Definizione della condizione di disabilità, valutazione di base, accomodamento ragionevole, valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Legge delega n. 227/2021);
- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 216 – Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (recepimento Direttiva 2000/78/CE);
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca) – Disposizioni per l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, come modificata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106;
- D.Lgs. 28 giugno 2022, n. 82 – Recepimento Direttiva UE 2019/882 (accessibilità prodotti e servizi);
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41 – art. 32 (istituzione PEBA per edifici pubblici);
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Superamento delle barriere architettoniche;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) – Testo Unico degli Enti Locali;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – Codice dell'Amministrazione Digitale, nella versione vigente;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Statuto Comunale del Comune di Grottammare.





Articolo 1 – Istituzione e Finalità

1. Il Comune di Grottammare, in attuazione dei principi della Costituzione Italiana, della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), della Legge n. 104/1992 e del D.Lgs. n. 20/2024, richiamata la propria deliberazione di Consiglio n. 63 del 29 luglio 2021, immediatamente eseguibile, con cui, tra l'altro, si istituisce la figura del Garante delle Persone con Disabilità (di seguito: "il Garante").

2. Il Garante è organo autonomo, indipendente e monocratico del Comune di Grottammare. La sua azione non è soggetta a direttive o indirizzi da parte di alcun organo politico o amministrativo dell'Ente.

3. Il Garante opera in raccordo funzionale con l'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità istituita con D.Lgs. n. 20/2024, a cui può segnalare casi di portata generale o di rilevanza sovracomunale.

4. Il Garante ha le seguenti finalità:

- Promuovere, a livello locale, la piena attuazione della CRPD e del D.Lgs. n. 62/2024, favorendo l'adozione dell'approccio bio-psico-sociale alla disabilità;
- Vigilare sulla concreta applicazione delle norme a tutela delle persone con disabilità da parte dell'Ente locale e dei soggetti da esso dipendenti o convenzionati;
- Stimolare il superamento di ogni forma di discriminazione diretta, indiretta o di molestia connessa alla condizione di disabilità, anche mediante la promozione dell'accomodamento ragionevole (art. 17 D.Lgs. n. 62/2024, che introduce l'art. 5-bis nella L. n. 104/1992);
- Favorire l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità nel territorio comunale;
- Promuovere la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro famiglie alla vita pubblica e alle politiche locali.

Articolo 2 – Funzioni e Compiti

1. Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- a) Ricezione di segnalazioni: raccoglie istanze e segnalazioni di cittadini con disabilità, loro familiari o rappresentanti legali, associazioni ed enti del Terzo Settore, relative a presunte violazioni di diritti, discriminazioni o ritardi nell'erogazione di servizi di competenza comunale. Il Garante garantisce riservatezza sull'identità dei segnalanti;
- b) Interlocazione con gli uffici: richiede chiarimenti, informazioni e documentazione agli uffici comunali competenti in merito alle segnalazioni ricevute. Gli uffici coinvolti sono tenuti a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio o risposta ritenuta





insufficiente, il Garante può richiamare formalmente il responsabile del procedimento e, in casi gravi, segnalare la situazione al Sindaco;

- c) Attività propositiva: formula raccomandazioni, pareri non vincolanti e proposte alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale per il miglioramento dei servizi esistenti (sociali, scolastici, di trasporto, cimiteriali, sportivi, culturali) nell'ottica dell'inclusione;
- d) Monitoraggio PEBA: collabora con l'Ufficio Tecnico nel monitoraggio dello stato di attuazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), previsto dall'art. 32 della Legge n. 41/1986, dall'art. 24 della Legge n. 104/1992 e dal D.P.R. n. 503/1996. Propone priorità di intervento sulla base delle segnalazioni ricevute e dei sopralluoghi effettuati;
- e) Accessibilità Digitale: promuove, in raccordo con il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), l'accessibilità degli strumenti informatici e dei servizi online dell'Ente, in conformità alla Legge n. 4/2004, al D.Lgs. n. 82/2022 (EAA) e alle Linee Guida AgID vigenti. Verifica la corretta pubblicazione e aggiornamento della Dichiarazione di Accessibilità;
- f) Accomodamento ragionevole: promuove l'attivazione di misure di accomodamento ragionevole da parte dell'Ente, come previsto dall'art. 5-bis della L. n. 104/1992 (introdotto dal D.Lgs. n. 62/2024), nei casi in cui l'applicazione delle norme vigenti non garantisca l'effettivo esercizio dei diritti su base di uguaglianza;
- g) Cultura della Disabilità: promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza, alle scuole e al personale dipendente dell'Ente, favorendo una cultura dell'inclusione basata sul modello bio-psico-sociale;
- h) Raccordo istituzionale: partecipa alle riunioni della Consulta comunale per la Disabilità; collabora con il Difensore Civico, ove istituito; mantiene raccordi con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità operanti sul territorio.

2. Il Garante non sostituisce né si sovrappone alle funzioni degli uffici comunali competenti. La sua azione ha natura di promozione, mediazione e proposta.

3. Il Garante non può assumere decisioni amministrative, adottare atti aventi valore provvedimentale, né rappresentare il Comune in giudizio.





Articolo 3 – Requisiti per la Nomina

1. Il Garante è scelto tra soggetti che offrano garanzie di indiscussa probità, imparzialità e indipendenza, e che abbiano maturato comprovata esperienza nel campo della disabilità sotto il profilo giuridico, sociale, medico, educativo o amministrativo.

2. Per l'accesso alla carica sono richiesti i seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Residenza o domicilio nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno, ovvero comprovata conoscenza del contesto socio-territoriale del Comune di Grottammare;
- Possesso di diploma di laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico) in materie giuridiche, sociali, psicologiche, pedagogiche, mediche o affini. In assenza di titolo accademico, il candidato deve documentare un'esperienza professionale non inferiore a dieci anni, continuativa e di profilo qualificato, presso Enti pubblici, organismi del Servizio Sanitario Nazionale o organizzazioni del Terzo Settore operanti specificamente nel settore della disabilità;
- Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio, o per delitti non colposi puniti con pena detentiva superiore a due anni;
- Non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o patrimoniale, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata dell'incarico. La perdita di un requisito durante il mandato determina la decadenza di diritto dall'incarico, previo accertamento da parte dell'Area Servizi Sociali.

Articolo 4 – Incompatibilità e Cause di Esclusione

1. La carica di Garante è incompatibile con:

- a) La carica di membro del Parlamento, del Governo nazionale, del Consiglio o della Giunta Regionale, di qualsiasi livello;
- b) La carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, Provinciale o Metropolitano, nonché con la carica di amministratore, liquidatore o componente del collegio sindacale di Enti, Aziende Speciali, Istituzioni, Società partecipate o controllate dal Comune di Grottammare;
- c) Lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di segreteria o di responsabilità di ufficio presso partiti politici, movimenti politici o organizzazioni sindacali, a qualunque livello territoriale;





- d) Il rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa e coordinata, a qualunque titolo, con il Comune di Grottammare, compresi i rapporti di consulenza ex art. 7 D.Lgs. n. 165/2001;
- e) La titolarità di cariche sociali, rapporti di consulenza, di impiego o di volontariato con funzioni direttive presso enti, associazioni, cooperative o società private che gestiscano, per conto del Comune di Grottammare o in regime di convenzione, accreditamento o appalto, servizi socio-assistenziali, educativi o sanitari rivolti a persone con disabilità nel territorio comunale;
- f) L'esercizio di qualsiasi altra attività che, per natura o contenuto, possa determinare un conflitto di interessi, anche solo potenziale, con i compiti di vigilanza e tutela propri della carica.

2. Il Garante, all'atto dell'accettazione della nomina e successivamente con cadenza annuale entro il 31 gennaio, presenta al Sindaco una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi del presente articolo.

3. Il Garante che, successivamente alla nomina, venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità deve darne immediata comunicazione scritta al Sindaco entro 5 giorni dall'insorgenza. Qualora non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità entro 15 giorni dalla comunicazione, decade di diritto dall'incarico con Decreto del Sindaco.

4. Qualora la causa di incompatibilità sia accertata d'ufficio dall'Amministrazione in assenza di comunicazione da parte del Garante, quest'ultimo decade con effetto immediato, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento.

Articolo 5 – Procedura di Nomina

1. Il Garante è nominato dal Sindaco mediante proprio Decreto, previa acquisizione delle candidature tramite Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, approvato dalla Giunta Comunale.

2. L'Avviso Pubblico deve indicare:

- I requisiti di cui all'Articolo 3 e le cause di incompatibilità di cui all'Articolo 4;
- Le modalità e i termini di presentazione della domanda (non inferiori a 30 giorni dalla pubblicazione);
- La documentazione richiesta a corredo della domanda (curriculum vitae dettagliato, dichiarazione sostitutiva sui requisiti e sull'assenza di cause di incompatibilità, copia di un documento di identità valido);
- I criteri di valutazione delle candidature;
- Il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).





3. L'Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune, nella sezione dedicata del sito istituzionale e, ove possibile, diffuso tramite associazioni rappresentative delle persone con disabilità operanti sul territorio.
4. L'istruttoria delle domande pervenute è affidata all'Area Servizi Sociali, che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'Articolo 3 e l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'Articolo 4. L'istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Completata l'istruttoria, l'Area Servizi Sociali predispone una relazione con l'elenco dei candidati ammessi e trasmette gli atti al Sindaco, previa comunicazione ai Capigruppo consiliari almeno 10 giorni prima della nomina.
6. Il Sindaco, valutati i curricula e l'esito dell'istruttoria, procede alla nomina con proprio Decreto motivato. Il Decreto è pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione dedicata del sito istituzionale.
7. Nei casi in cui non pervengano candidature idonee, il Sindaco può dare mandato ai Servizi competenti di prorogare i termini dell'Avviso o procedere a una nuova pubblicazione, anche con requisiti di partecipazione adeguati alle specificità del territorio.
8. La nomina è comunicata all'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, per opportuno coordinamento istituzionale.

Articolo 6 – Durata, Rinnovo e Cessazione dell'Incarico

1. Il Garante resta in carica per una durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco che lo ha nominato. Può essere riconfermato per una sola volta consecutiva, previa nuova procedura di selezione ai sensi dell'Articolo 5.
2. Il Garante continua a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio fino alla nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla cessazione del mandato del Sindaco. La nomina del nuovo Garante deve avviarsi entro 60 giorni dall'insediamento del Sindaco subentrante.
3. L'incarico cessa anticipatamente nei seguenti casi:
 - a) Dimissioni volontarie: il Garante rassegna le dimissioni con comunicazione scritta al Sindaco, con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo rinuncia al preavviso da parte del Sindaco;
 - b) Decadenza: per sopraggiunta causa di incompatibilità ai sensi dell'Articolo 4, per perdita di un requisito di cui all'Articolo 3, per assenza ingiustificata dalle attività istituzionali per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi, o per sopravvenuta incapacità permanente allo svolgimento dell'incarico;





- c) Revoca motivata: disposta con Decreto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per gravi inadempienze nell'esercizio delle funzioni, per comportamenti incompatibili con il ruolo o per violazione grave e reiterata delle norme del presente Regolamento. Prima della revoca, il Garante deve essere sentito e può presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla notifica del procedimento.

4. La cessazione dall'incarico, per qualunque causa, è formalizzata con Decreto del Sindaco, pubblicato all'Albo Pretorio online.

Articolo 7 – Modalità Operative e Gestione delle Segnalazioni

1. Il Garante stabilisce le proprie modalità di lavoro nel rispetto delle finalità e dei compiti assegnati dal presente Regolamento.

2. Le segnalazioni possono essere presentate:

- Mediante consegna a mano presso lo sportello URP/Protocollo del Comune di Grottammare nei giorni e orari di apertura del pubblico;
- Tramite posta ordinaria o raccomandata A/R all'indirizzo del Comune;
- Tramite posta elettronica semplice o certificata (PEC) del Comune;

3. Le segnalazioni devono essere presentate in forma scritta, contenere l'indicazione del nome e del recapito del segnalante, una descrizione chiara del fatto e, ove disponibili, la documentazione a supporto.

4. Il Garante accusa ricevuta della segnalazione e indica i tempi orientativi di risposta, non ulteriori a 60 giorni dalla ricezione. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni per motivi di particolare complessità, dandone comunicazione al segnalante.

5. Il Garante tiene un registro delle segnalazioni pervenute, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) che condivide con l'ufficio Servizi per l'Inclusione Sociale almeno una volta l'anno. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Garante.

6. Il Garante effettua almeno 4 giornate di ricevimento al mese, garantendo la piena accessibilità fisica del luogo di ricevimento e la disponibilità di modalità alternative per le persone che non possano recarsi di persona.





Articolo 8 – Sede, Supporto Organizzativo e Dotazione Strumentale

1. Il Comune mette a disposizione del Garante un locale idoneo esclusivamente nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico, pienamente accessibile alle persone con disabilità, per lo svolgimento dei colloqui e delle attività istituzionali.
2. Il personale dei Servizi per l’Inclusione Sociale funge da supporto e referente amministrativo per il Garante.
3. Il Comune assicura al Garante:
 - La fornitura di materiale di cancelleria e di consumo necessario all'attività;
 - L'utilizzo della connessione alla rete e, ove necessario, di un computer nei limiti strettamente necessari all'esercizio delle funzioni e nel rispetto della normativa sulla privacy;
 - Una casella di posta elettronica istituzionale;
4. Il Servizio CED, in raccordo con il Responsabile per la Transizione al Digitale, assicura la creazione, l'aggiornamento e la piena accessibilità della sezione dedicata al Garante sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli standard tecnici di accessibilità di cui alla Legge n. 4/2004 e al D.Lgs. n. 82/2022.
5. La sezione dedicata sul sito istituzionale deve contenere, tra l'altro: il testo del presente Regolamento in formato accessibile (PDF/UA e HTML), il curriculum vitae del Garante in carica, le modalità di contatto e i giorni di ricevimento, la relazione annuale di attività, le modalità per la presentazione delle segnalazioni.

Articolo 9 – Gratuità dell'Incarico e Rimborso Spese

1. L'incarico di Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità è svolto a titolo completamente gratuito. Non spetta alcun compenso, indennità di funzione, gettone di presenza o rimborso forfettario, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.
2. Le spese rimborsabili sono quelle effettivamente sostenute per spostamenti esterni al territorio comunale per partecipazione a iniziative istituzionali direttamente connesse al mandato e preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'Area 1 o dal Responsabile dei Servizi per l'inclusione Sociale. Gli spostamenti all'interno del territorio comunale non sono rimborsabili, salvo casi eccezionali motivati.
3. Le spese di missione sono liquidate nel rispetto delle norme regolamentari comunali vigenti in materia di trattamento di missione dei dipendenti, in quanto compatibili.





Articolo 10 – Relazione Annuale e Trasparenza

1. Il Garante, entro il 30 aprile di ogni anno solare, presenta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente che può essere relazionata dagli stessi in un apposito punto all'ordine del giorno di un consiglio comunale.

2. La relazione annuale deve contenere:

- Il numero e la tipologia delle segnalazioni ricevute, suddivise per area tematica (barriere fisiche, servizi sociali, accessibilità digitale, servizi scolastici, ecc.);
- L'esito delle segnalazioni trattate e lo stato dei procedimenti pendenti (nel rispetto della riservatezza);
- Le raccomandazioni formulate agli uffici e agli organi dell'Ente e il relativo stato di accoglimento o diniego motivato;
- Le criticità strutturali riscontrate e le proposte di miglioramento;
- Le iniziative di sensibilizzazione e formazione promosse o realizzate;
- Eventuali raccordi con l'Autorità Garante Nazionale e con altri soggetti istituzionali.

3. La relazione annuale è pubblicata in formato accessibile (PDF/UA e HTML) nella sezione dedicata del sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

4. Il Garante può trasmettere al Sindaco, in qualunque momento, relazioni tematiche urgenti o segnalazioni di situazioni di particolare gravità che richiedano un intervento tempestivo dell'Amministrazione.

Articolo 11 – Raccordo con gli Organi Comunali e la Comunità

1. Il Garante può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Consulta comunale per la Disabilità.

2. Il Garante può collaborare con l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento nell'ottica di una programmazione integrata dei servizi a livello d'Ambito.

3. Il Garante promuove e mantiene rapporti di collaborazione con la Consulta per la Disabilità, le organizzazioni di persone con disabilità, le associazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore operanti nel territorio, al fine di raccogliere istanze, condividere buone pratiche e favorire la partecipazione civica.

4. Il Garante informa e sensibilizza le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale sui temi dell'inclusione, dell'accomodamento ragionevole e dei diritti delle persone con disabilità, in raccordo con i Servizi Scolastici del Comune.





Articolo 12 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

1. Il Garante e il personale amministrativo di supporto sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni, in particolare quelle riguardanti lo stato di salute e la condizione personale delle persone con disabilità.
2. Il trattamento dei dati personali da parte del Garante è effettuato in qualità di soggetto che opera nell'ambito del trattamento del Comune di Grottammare, titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento comunale sulla privacy.
3. I dati sensibili acquisiti nell'ambito delle segnalazioni (categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR, in particolare quelli relativi alla salute) sono trattati secondo le misure di sicurezza organizzative e tecniche adottate dall'Ente, con accesso riservato ai soli soggetti autorizzati.
4. Le relazioni e i documenti pubblici prodotti dal Garante sono anonimizzati in modo da non rendere identificabili i soggetti interessati.

Articolo 13 – Formazione e Aggiornamento

1. Il Garante può partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento professionale in materia di diritti delle persone con disabilità, accessibilità, normativa sociale e politiche di inclusione.
2. Il Garante può partecipare alle iniziative formative e ai tavoli di confronto promossi dall'Autorità Garante Nazionale, dall'ANCI, dalla Regione Marche e da altri soggetti istituzionali competenti in materia di disabilità.
3. Il Comune favorisce l'accesso del Garante a reti di scambio e buone pratiche tra Garanti comunali e regionali.

Articolo 14 – Disposizioni Finali e Transitorie

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio online.
2. Il Comune avvia la procedura per la prima nomina del Garante entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.





3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto Comunale, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), della normativa vigente in materia di disabilità e delle disposizioni generali sull'ordinamento degli Enti Locali.

4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disciplina regolamentare in materia.

